



REPUBLICA ITALIANA

07214

Oggett.

1

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9567/2009

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 7214

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. STEFANO BIELLI	- Presidente -	Ud. 10/11/2014
Dott. ETTORE CIRILLO	- Consigliere -	PU
Dott. ANTONIO VALITUTTI	- Consigliere -	
Dott. ENRICO SCODITTI	- Consigliere -	
Dott. PAOLA VELLA	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9567-2009 proposto da:

BS , elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO D'AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

2014

3504

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESARO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 164/2007 della COMM.TRIB.REG.

di ANCONA, depositata il 28/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 10/11/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato D'AYALA VALVA che

ha chiesto l'accoglimento;

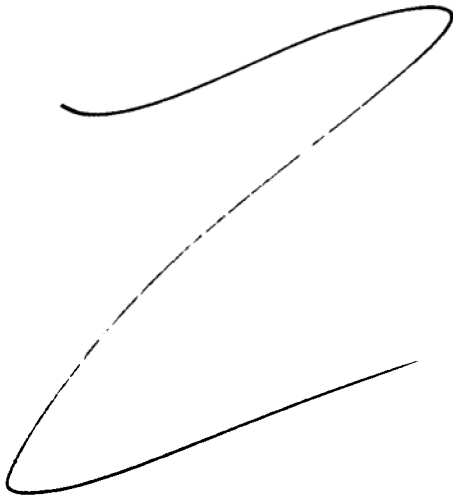
udito per il controricorrente l'Avvocato MADDALO che

si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

A seguito di p.v.c. del 10.5.2004, l'Agenzia delle entrate di Pesaro emetteva a carico dell'ing. BS avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004, con cui riteneva indeducibili, per difetto di inerenza, le spese per prestazioni di terzi fornite dalla "B Immobiliare di RR & C. s.a.s." (di cui lo stesso contribuente era socio, unitamente a moglie, fratello e cognata), ammontanti a £ 103.500.000, ai fini delle imposte dirette e dell'Irap (ex art. 54, comma 1, d.P.R. n. 917/86), con analoga indetraibilità dell'importo di £ 20.7000.000 a fini Iva (ex art. 19, d.P.R. n. 633/72).

La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro respingeva il ricorso del contribuente, così come la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ne respingeva l'appello, osservando tra l'altro che la indeterminatezza del "contratto atipico di concessione di servizi" - stipulato tra il B e la "B s.a.s." (di cui egli era socio) con scrittura privata priva di data certa - e la genericità delle relative fatture non consentiva di verificare natura, quantità e congruenza del corrispettivo dei servizi prestati, con conseguente difetto di prova della inerenza delle corrispondenti spese dedotte dal contribuente.

Per la cassazione della sentenza d'appello, depositata il 28.2.2008 e non notificata, il B ha proposto ricorso affidato ad otto motivi, notificato in data 14-22.4.2009.

L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, cui la ricorrente ha replicato con memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, BS deduce un «Vizio di *ultrapetita / extrapetita. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc (art. 360 n. 4 cpc)*», formulando il seguente quesito di diritto: «*Dica Codesta On.le Suprema Corte se, ai sensi dell'art. 112 cpc, il giudice del secondo grado che, chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza del legame di inerenza tra i costi sostenuti per l'acquisto di servizi, quali risultanti da fatturazione mensile, e l'attività professionale, confermi l'operato dell'ufficio, a fronte della ritenuta indeterminatezza del criterio preventivo di calcolo del corrispettivo, abbia deciso in modo corrispondente alla domanda; o se, come si ritiene corretto, in presenza di una base imponibile determinata, non attenendo l'accertamento sulle modalità di determinazione del corrispettivo all'analisi giudiziale dell'inerenza, ma dell'an dell'operazione, il giudice sia caduto su altro piano del giudizio, legato alla prova dell'esistenza dell'operazione, incorrendo, dunque, nel vizio di ultra/extrapetizione, con conseguente nullità della sentenza*».

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Esso muove dal presupposto - erroneo - che la decisione impugnata abbia fatto leva non già sulla non inerenza dei costi in discussione, bensì sulla sola indeterminatezza del criterio contrattuale di calcolo del corrispettivo. Il travisamento della sentenza di secondo grado appare sul punto evidente, poiché in realtà il giudice d'appello, muovendo dal dato oggettivo dell'esistenza di un contratto, ha osservato che i costi in discussione - coincidenti con i corrispettivi contrattuali per servizi resi da terzi - "non potevano essere determinati né a priori, mancando una specifica tariffa o canone allegato al contratto e relativo alla fornitura delle prestazioni di servizio rese; né a posteriori, senza una specifica ed oggettiva descrizione dei servizi forniti alla fine di ogni mese a fronte della fatturazione effettuata", rilevando che "proprio la mancanza di questi elementi ha indotto i giudici di primo grado e questo collegio a ritenere fondato l'avviso di accertamento", ed infine concludendo che la prova della "inerenza del costo ... deve essere fornita dal contribuente", ma tale prova "nel caso di cui è processo non risulta essere stata data". Affermazioni, queste, che dimostrano chiaramente l'insussistenza di un'ipotesi di ultra o extrapetizione sulla base degli stessi presupposti fattuali dai quali muove il quesito.

2. Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 vecchio Tuir (art. 64 nuovo Tuir), in relazione alla clausola antielusiva ex art. 53 Cost. (applicazione generale dell'art. 37 bis, comma 1, Dpr 633/1972) (art. 360 n. 3 cpc)», formulando il seguente quesito di diritto: «Dica Codesta On.le Suprema Corte se, ai sensi dell'art. 75 vecchio Tuir (art. 64 nuovo Tuir), in relazione alla clausola antielusiva ex art. 53 Cost. (applicazione generale dell'art. 37 bis, comma 1, Dpr 633/1972), il giudice regionale abbia fatto buon uso del concetto di inerenza, interpretato in chiave antielusiva, laddove, nel ritenere che le spese sostenute da un ingegnere per la gestione esterna dell'ufficio non fossero sorrette da ragioni economicamente rilevanti, abbia fatto esclusivo riferimento alla connotazione positiva dell'operazione passiva contestata, ovvero alla sussistenza di un risparmio fisiologico d'imposta; o se, come si ritiene corretto, la ricerca dell'inerenza, sul piano antielusivo, debba essere condotta, anche in negativo, mediante apprezzamento giudiziale circa l'insussistenza concomitante di qualsivoglia funzione economico-gestionale dei costi sostenuti rispetto all'attività svolta: cosicché non possa dirsi elusiva la condotta del contribuente che, nella libertà imprenditoriale riconosciutagli ex art. 41 Cost., scelga di affidare all'esterno le spese di gestione dell'ufficio che comunque gli sarebbero state riconosciute, qualora demandate alla gestione interna, giacché imprescindibili nella dinamica di formazione del reddito professionale».

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Esso in primo luogo non coglie la *ratio decidendi*, come visto incentrata sulla mancanza di prova certa della inerenza dei costi portati in deduzione (e della corrispondente Iva portata in detrazione) e non già su un preteso comportamento elusivo: in nessun passaggio motivazionale si rinviene infatti l'affermazione della mancanza di ragioni economicamente rilevanti circa la scelta di "affidare all'esterno le spese di gestione dell'ufficio" (tutt'altro senso ha il rilievo, contenuto a pag. 5 della sentenza, della mancanza di "valida ragione economica posta a base delle differenze fatturate" nei vari mesi dell'anno 2001). Solo incidentalmente il giudice d'appello svolge una digressione (definita "riflessione" a pag. 3 della sentenza) in ordine alle circostanze - la duplice veste contrattuale del B socio al 49% della società erogatrice dei servizi e fruitore dei servizi medesimi "nella misura del 100% della spesa addebitata dalla società"; l'essere gli altri soci il coniuge, il fratello e la cognata del contribuente - sulle quali si era fondato "l'iter logico giuridico seguito dall'agenzia delle entrate di Pesaro e confermato dal giudice di primo grado", ossia che nell'anno di imposta 2001 la società immobiliare "B s.a.s." aveva chiuso l'esercizio riportando una perdita, "per cui una eventuale traslazione di componenti positivi avrebbe consentito all'appellante di sottrarre reddito imponibile di lavoro autonomo altrimenti dichiarabile, senza il concorso dei componenti negativi addebitati allo stesso dalla società B S.A.S. a cui egli era socio". E che si tratti di mere osservazioni, prive di portata decisiva, viene espressamente dichiarato subito dopo (a pag. 4 della sentenza), laddove i giudici regionali descrivono "come semplice elemento indiziario, e con la consapevolezza ... che nessuna considerazione nel merito può essere svolta in questa sede sull'argomento", anche l'ulteriore circostanza che la ripartizione delle spese dello stabile fosse avvenuta al 50% tra il B e la B s.a.s., nonostante gli utenti dello stabile fossero quattro.

2.3. In secondo luogo la censura, sebbene proposta come violazione di legge, attiene piuttosto ad un profilo valutativo e motivazionale, lamentandosi - sempre sull'erroneo presupposto di cui sopra - il mancato "*apprezzamento giudiziale circa l'insussistenza concomitante di qualsivoglia funzione economico-gestionale dei costi sostenuti rispetto all'attività svolta*".

3. Lo stesso quesito di diritto articolato per il secondo motivo viene riproposto con il terzo motivo di ricorso, formulato stavolta a titolo di «*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 Dpr 633/1972, in relazione alla clausola antielusiva ex art. 53 Cost. (applicazione generale dell'art. 37 bis, comma 1, Dpr 633/1972) (art. 360 n. 3 cpc)*».

f

3.1. Per esso valgono le medesime valutazioni di inammissibilità sopra svolte.

4. Il quarto mezzo attiene invece alla *«Contraddittorietà della motivazione in relazione al fatto controverso sotteso all'accertamento del requisito di inerENZA dei costi, ex art. 75 vecchio Tuir (art. 64 nuovo Tuir) ed ex art.19 Dpr 633/1972, in relazione alla clausola antielusiva ex art. 53 Cost. (applicazione generale dell'art. 37 bis, comma 1, Dpr 633/1972) (art. 360 n. 5 cpc)»*, sulla scorta del seguente momento di sintesi: *«il fatto controverso atteneva alla analisi dell'inerenza delle operazioni imponibili passive Irpef ed Iva all'attività esercitata dall'Ing. B . Il giudice regionale, malgovernando contemporaneamente due principi inconciliabili, quali quello dell'inesistenza dell'operazione dichiarata e quello di abuso di strumenti giuridici per trarre un essenziale vantaggio d'imposta da un'operazione esistente, è giunto ad un risultato inconciliabile e, dunque, contraddittorio. In particolare, da un lato, l'attenzione prestata dal giudice all'iter di determinazione del corrispettivo denotava una evidente diffidenza giudiziale per il documento e la base imponibile dichiarata, tacciata di sostanziale inattendibilità in assenza di riscontri nell'iter di determinazione mensile del corrispettivo. Ciò equivale, sostanzialmente, a disconoscere il dichiarato per carenza di prova circa la corrispondenza dello stesso ad un corrispettivo determinato o determinabile oggettivamente. D'altro canto, il giudice, in definitiva, ha affidato le sue conclusioni alla ritenuta carenza di valide ragioni economiche sottese all'operazione imponibile passiva, riconoscendo, per parte, l'esistenza dell'operazione imponibile; per altra parte, disconoscendo, però, lo strumento contrattuale per abuso del diritto. Il risultato dell'iter de quo è una evidente confusione di principi e concetti non conciliabili e non suscettibili, di tal fatta, di idonea interpretazione e comprensione e, dunque, mirata censura, che non sia quella di evidente contraddittorietà della motivazione »*.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Nessuna contraddittorietà della motivazione emerge a causa della pretesa inconciliabilità dei principi dei quali il giudice d'appello avrebbe fatto malgoverno - *“quello dell'inesistenza dell'operazione dichiarata e quello di abuso di strumenti giuridici per trarre un essenziale vantaggio d'imposta da un'operazione esistente”* - in quanto la motivazione non fa leva, in realtà, né sulla inesistenza dell'operazione, né su un abuso di strumenti giuridici, bensì, come visto, sulla mancanza di prova certa della inerENZA dei costi, a fronte di fatture mensili “le quali, tutte analizzate, non consentono, a causa della generica e predefinita descrizione, la ricostruzione dei reali servizi resi”.

5. Profila una censura motivazionale anche il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta la *«Insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso sotteso all'accertamento del requisito di inerenza dei costi, ex art. 75 vecchio Tuir (art. 64 nuovo Tuir) ed ex art.19 Dpr 633/1972, in relazione alla clausola antielusiva ex art. 53 Cost. (applicazione generale dell'art. 37 bis, comma 1, Dpr 633/1972) (art. 360 n. 5 cpc)»*, sulla scorta del seguente momento di sintesi: *«il fatto controverso consiste nell'accertamento circa l'inerenza dei servizi resi all'attività esercitata dall'Ing. B , ai fini della deducibilità Irpef e detraibilità Iva dei relativi costi. Sul punto, il giudice regionale, pur essendo focalizzato sulla ricerca dell'inerenza, in chiave antielusiva, ha escluso la sussistenza di valide ragioni economiche, insufficientemente motivando in ordine alle ragioni per cui le operazioni contestate non manifestassero oggettivamente alcun legame economico funzionale con l'attività professionale del contribuente. Viceversa, è ius receptum che l'apprezzamento debba essere condotto alla stregua di una ricerca in tal senso e che non si limiti a ricercare il vantaggio fiscale conseguito, il quale è lecito in assenza di abuso degli strumenti di legge; condotta che si delinea solo allorquando si garantisca con l'operazione imponibile un risparmio d'imposta, pur in assenza di ragioni economico aziendali degne di un positivo apprezzamento. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto, in chiave negativa spiegare congruamente le ragioni per cui i servizi esterni di gestione dell'attività dell'ing. Barbaresi non fossero supportati da alcuna ragione funzionale e gestoria, ovvero da alcuno scopo di politica aziendale, concorrente rispetto a quello di garantire all'attività elementi negativi di reddito da portare in deduzione Irpef / detrazione Iva, a risparmio d'imposta»*.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Contrariamente a quanto si assume, la motivazione della sentenza appare sufficiente e congrua, laddove individua la ragione del disconoscimento della deducibilità dei costi in esame nella mancanza di specifica descrizione dei servizi fatturati, genericamente indicati con la formula *“compenso per gestione ufficio in via del X come da contratto del 12 aprile 1994 relativo al mese di ...”*, con riferimento alla scrittura privata (priva di data certa) stipulata tra il B e la B s.a.s., avente ad oggetto l'affitto di parte dei locali, l'utilizzo degli arredi e delle macchine elettriche ed elettroniche ed il servizio generale di segreteria nonché prestazioni di grafica manuali e computerizzate, il tutto per un corrispettivo che *“verrà mensilmente calcolato in base all'effettivo utilizzo dei servizi oggetto del presente contratto”*; ciò tanto più a fronte di fatturazioni mensili di misura assai diversa nell'anno 2001 (da gennaio a luglio, £ 4.500.000; agosto e settembre, £ 9.000.000; ottobre, £ 16.700.000; dicembre, £

49.300.000, a saldo per la gestione annuale), che alla rilevata genericità finiscono per aggiungere anche una sostanziale arbitrarietà nella individuazione dei costi.

6. Con il sesto mezzo il ricorrente torna a sollevare la censura di «*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 vecchio Tuir (art. 64 nuovo Tuir) (art. 360 n. 3 cpc)*», stavolta in base al seguente quesito di diritto: «*Dica Codesta On.le Suprema Corte se, ai sensi dell'art. 75 vecchio Tuir (art. 64 nuovo Tuir) sia legittimo ritenere "non inerenti" i servizi resi all'attività per ritenuta mancata preventiva determinazione del prezzo; o se, più correttamente, qualora non venga contestato l'an (l'esistenza), ovvero la incongruità dei costi sostenuti rispetto all'attività esercitata, l'indagine sull'inerenza debba focalizzarsi sul rapporto di collegamento economico funzionale dei servizi resi con l'attività esercitata, con conseguente deducibilità dei costi sostenuti con riferimento alla quantificazione risultante dalla base imponibile dichiarata*».

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nel testo vigente *ratione temporis* stabilisce al quinto comma che "le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito". Tale disposizione è stata costantemente interpretata da questa Corte nel senso che i costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità" (Cass. n. 10167 del 2012; nn. 3258, 12503 e 24429 del 2013; nn. 1565, 13806 e 21184 del 2014; nn. 426, e 1011 del 2015).

6.3. E' altresì pacifico che grava sul contribuente l'onere di provare non solo l'indefettibile requisito dell'inerenza dei costi, ma anche la loro effettiva sussistenza ed il loro preciso ammontare (Cass. n. 6650 del 2006, n. 1709 del 2007, n. 23626 del 2011, nn. 16896 e 23550 del 2014, n. 1011 e 1951 del 2015), attraverso una documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, anche la ragione della spesa, di cui non è sufficiente addurre l'avvenuta contabilizzazione (Cass. n. 4570 del 2001). Pertanto, è necessario non solo che la prova dei costi deducibili sia opportunamente documentata - in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare "l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso" rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (cfr. Cass. n. 16853 del

2013) - ma anche che sia dimostrata "la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo perciò legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa" (Cass. n. 7701 del 2013).

6.4. Con specifico riferimento alle contestazioni mosse da parte ricorrente nella fattispecie in esame, merita infine richiamare un precedente in cui questa Corte ha negato la deducibilità proprio in considerazione della genericità della descrizione della prestazione recata dalla fattura (in quel caso del seguente tenore: "*con la presente vi rimettiamo fattura per consulenza tecnico - commerciale relativa al mese ...*") nonché della "laconicità del contratto regolante il rapporto", oltre che dell'ingente ammontare del costo portato in deduzione (v. Cass. n. 21184 del 2014; in termini del tutto analoghi, in ragione della genericità della fattura, v. anche Cass. n. 22403 del 2014).

6.5. Alla luce di tali principi e dei contenuti della decisione impugnata, sopra in più parti trascritti, il dedotto *error in iudicando* per violazione del d.P.R. n. 917/86, art. 75, appare insussistente.

7. Il settimo motivo di ricorso, proposto per «*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 Dpr 633/1972 (art. 360 n. 3 cpc)*», viene accompagnato da un quesito identico al precedente, ma riferito, in tema di Iva, alla diversa disposizione citata.

7.1 Anche questo motivo è infondato.

7.2. Occorre premettere che l'art. 17 della Direttiva Comunità Europea del 17/05/1977 n. 388 (Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) disponeva, nel testo vigente *ratione temporis*, che: "1. Il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile. 2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore: a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all'interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;...". Nel tempo, la giurisprudenza comunitaria ha tracciato alcune linee guida in tema di diritto alla detrazione d'imposta, efficacemente riepilogate nella sentenza della Corte di Giustizia 6.9.2012, in causa C-496/11, Portugal Telecom SGPS s.a. (v. Cass. n. 10065 del 2014), ove si legge, tra l'altro, che il diritto alla detrazione previsto dagli artt. 17 e seguenti della sesta

direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, se non nei casi espressamente contemplati dalla sesta direttiva (p.to 35), così come, in linea di principio, presupposto della detraibilità dell'IVA è l'esistenza di un nesso diretto e immediato tra le operazioni effettuate a monte e quelle a valle che conferiscono il diritto a detrazione (p.to 36).

7.3. Corrispondentemente, l'ordinamento interno prevede, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione - D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, primo comma, nel testo vigente *ratione temporis* - che "per la determinazione dell'imposta dovuta a norma dell'art. 17, comma 1, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione". Al riguardo, il requisito di inerenza della prestazione di servizio o del bene acquistato, desumibile dai dati indicati in fattura, costituisce condizione essenziale ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione. Invero, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, lett. b), la fattura deve contenere la indicazione della "natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto della operazione".

7.4. Pertanto, qualora dalle indicazioni contenute nella fattura non emerga in modo chiaro il collegamento del bene o del servizio reso alla attività economica del soggetto passivo, ovvero - come nella fattispecie concreta - le prestazioni non risultino esattamente definite con riguardo alle quantità o nei corrispettivi, il contribuente è onerato della prova della suddetta relazione strumentale, alla stregua del consolidato principio secondo cui, ai fini della detraibilità, il D.P.R. n. 633/72, art. 19, comma 1 richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente, anche l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, facendo gravare sul contribuente l'onere della prova della strumentalità del bene o servizio, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente (cfr. Cass. n. 16730 del 2007, n. 3706 del 2010, nn. 2362 e 16853 del 2013). Tra l'altro, l'inesatto adempimento degli obblighi di redazione e regolarizzazione della fattura legittima l'Amministrazione finanziaria - ove la carenza ed imprecisione dei dati prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 risulti tale da impedire la ricostruzione della operazione sottostante ed il criterio di liquidazione della imposta - a procedere all'accertamento con metodo induttivo, rimanendo integrato in tale ipotesi il presupposto della "grave

irregolarità" che rende inattendibili le scritture contabili dell'impresa (cfr. Cass. n. 2603 del 2000, n. 19624 del 2009 e n. 5748 del 2010).

7.5. Tutto ciò considerato, va anche qui richiamato, tra gli altri, un precedente specifico di questa Corte in cui la detraibilità dell'Iva è stata negata proprio in ragione della genericità della descrizione dei servizi resi nelle fatture (Cass. n. 7652 del 2014).

7.6. Come per il motivo precedente deve quindi concludersi che, alla luce dei principi richiamati, la decisione impugnata non risulta inficiata dal dedotto *error in iudicando* per violazione del d.P.R. n. 633/72, art. 19.

8. L'ottava ed ultima censura, per *«Illogicità della motivazione in ordine al fatto controverso consistente nell'accertamento dell'inerenza dei costi (art. 360 n. 5 cpc)»*, viene infine articolata sul seguente momento di sintesi: *«in relazione al fatto controverso, ovvero alla questione dell'inerenza dei costi all'attività esercitata dall'Ing. B ai fini della deducibilità Irpef / detraibilità Iva, il giudice regionale ha illogicamente motivato, ricercando dei criteri preventivi di determinazione del prezzo la quantità dei servizi resi ma, poi, in definitiva, disconoscendo che la quantità dei servizi resi potesse individuarsi nella quantità dei costi sostenuti mensilmente per gli stessi. Qualora, poi, scopo precipuo del giudice fosse stato quello di condurre un esame sulla congruità dei costi sostenuti, lo stesso avrebbe, a quel punto, potuto basarsi sui costi dichiarati mensilmente in fattura, senza insistere sui criteri di determinazione del prezzo, a prezzo già determinato in fattura. La sentenza, dunque, è illogica, in parte qua, e merita di essere cassata »*.

8.1. Il motivo è infondato.

8.2. Non si rinviene infatti la censurata illogicità della motivazione, per le stesse ragioni già illustrate in riferimento alle analoghe censure motivazionali di cui ai motivi quarto e quinto, nonché al primo motivo di ricorso, alle quali si rinvia.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, ferme restando le analoghe statuizioni di condanna rese nei gradi di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre 2014.

Funzionaria Giudiziaria
Marcello Baragona

Il Consigliere est.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 APR. 2015

n. 8761/09 R.G.

ud. 10 novembre 2014



Funzionaria Giudiziaria
Marcello Baragona